

Serie Ordinaria n. 13 - Mercoledì 28 marzo 2018

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 23 marzo 2018 - n. 4180

Valutazione di incidenza della proposta di modifica del Piano Cave della provincia di Varese relativa all'ATEC2, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva «Habitat», che contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica «Natura 2000», formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS);
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 del ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 aprile 2014 - Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale 19 maggio 2014, n. 114);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 dicembre 2015 - Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 23 dicembre 2015, n. 298);
- il decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 - Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186);
- il decreto Ministeriale del 14 giugno 2017 - Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia;

Richiamati:

- la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 25bis «Rete natura 2000»;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2» e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n.VIII/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 «Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali»;
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 «Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi»;

- la deliberazione di Giunta regionale dell'8 aprile 2009 n. 8/9275 «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008» e le modifiche e integrazioni di cui alle d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r. n. 3709/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 dicembre 2013 n.10/1029 «Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 30 novembre 2015 n. 10/4429 «Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi»;

Vista l'istanza di Valutazione di Incidenza della proposta di modifica del Piano Cave della Provincia di Varese relativa all'ATEC2, ricevuta da in data 29 novembre 2017 (Prot. n.T1.2017.0068541) da parte della Struttura Pianificazione in Materia di Cave e Rifiuti ed integrata con nota Prot.T1.2018.00000683 del 22 dicembre 2017 da parte della stessa Struttura;

Vista in particolare la seguente documentazione:

- Relazione di modifica di Piano;
- Studio di Incidenza;
- Rapporto Ambientale;

Preso atto che il vigente Piano è stato sottoposto positivamente a Valutazione di Incidenza (Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 302 del 21 gennaio 2016);

Preso atto che lo Studio di Incidenza analizza le possibili interferenze delle scelte operate dalla revisione di Piano con i Siti della Rete Natura 2000 riferendosi esclusivamente allo scenario di modifica;

Preso atto che la modifica del Piano cave viene effettuata in risposta alla sentenza del TAR n. 5015/2009 che accoglie parzialmente le richieste della ditta Holcim relative all'aumento areale e volumetrico dell'ATEC2. Il TAR ha giudicato accoglibile l'ipotesi di ampliamento fino a un volume di 6.780.000 m3; la stessa Sentenza ha giudicato invece inammissibile la richiesta di ulteriore ampliamento (in direzione est e ovest) e fino a un volume massimo di 7.980.000 m3. La modifica di Piano si prefigge pertanto il duplice obiettivo di garantire alla ditta interessata l'approvvigionamento del materiale necessario per l'intera durata del Piano cave, come previsto dai criteri regionali per la formazione dei Piani, assicurando, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale;

Preso atto che l'ATEC2 è localizzata nei comuni di Travedona Monate e di Ternate, nell'area compresa fra i laghi di Comabbio, Monate e Varese. Nell'area dell'ATEC2 la ditta Holcim svolge, già da diversi decenni, l'attività estrattiva di calcare per cemento per il cementificio di Comabbio. La cava si estende attualmente su una superficie di circa 23,5 ha (la dimensione dell'ATE è di circa 57,5 ha). L'ambito estrattivo è confinante con la Miniera di marna S. Marta, di proprietà della medesima ditta, che ha ad oggi esaurito le sue riserve. Attualmente per l'ATEC2 è prevista una destinazione finale di tipo naturalistico, con recupero delle scarpate e del fondo cava finalizzata alla messa a dimora di specie arboree e arbustive; il recupero in fase di escavazione, che assume un carattere prioritario nella porzione nord dell'ATE, ha la funzione di garantire la continuità spaziale della rete ecologica (collegamento tra i laghi di Varese, Biandronno e Monate) al procedere della coltivazione sul lato sud, anche coordinandosi con le opere di recupero della vicina miniera Santa Marta. Inoltre, l'area di rispetto posta a sud dell'ATE è da considerarsi attualmente vincolante e la fascia boscata localizzata tra la miniera S. Marta e il limite dell'area estrattiva, deve essere conservata e/o migliorata al fine di garantire la continuità della rete ecologica anche durante l'esercizio della cava;

Preso atto che la modifica di Piano ha individuato due possibili modalità (scenari) per ottenere i volumi previsti (più uno scenario 0, di non modifica, che però non ottempererebbe alla sentenza del TAR):

- scenario 1 - prevede l'ampliamento dell'area estrattiva in direzione sud, verso la miniera S. Marta, al di fuori dei confini dell'attuale ATE, con un aumento della superficie da 58 a 64 ha e con il conseguente abbattimento del setto che attualmente separa la cava dalla miniera;
- scenario 2 - prevede un ampliamento dell'area estrattiva in

direzione sud, est e ovest, ma senza fuoriuscire dai confini dell'ATE vigente.

Per quanto riguarda il recupero ambientale finale, ad uso naturalistico, in entrambi gli scenari è previsto il riempimento del piazzale finale di scavo da quota 275 m a 289 m circa, con il materiale morenico di scopertura e terreno vegetale per garantire l'attecchimento dei nuovi impianti vegetali. La morfologia finale è caratterizzata dalla presenza dell'attuale lago per la raccolta e regimazione delle acque meteoriche esistente nel settore nord della cava, dove la coltivazione è già esaurita;

Preso atto che l'ATEc2 non è localizzato in alcun sito della Rete Natura 2000, ma che è ubicato a meno di due km dai seguenti siti:

- IT2010007 Palude Brabbia;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010501 Lago di Varese.

L'ATE è peraltro collocato in un elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale, in prossimità di diversi varchi da mantenere o deframmentare che mettono in collegamento le aree dei laghi di Monate, Comabbio e Varese;

Preso atto dallo Studio di Incidenza che nell'area dell'ATE la vegetazione è fortemente rimaneggiata dagli interventi antropici del passato; l'area è coperta prevalentemente da boschi di latifoglie mesofili a dominanza di castagno, con la presenza di alcuni elementi tipici del querceto-carpineti anche se non in maniera omogenea, a causa di diversi fenomeni di disturbo. Piuttosto diffuse sono le specie alloctone *Quercus rubra*, *Robinia pseudoacacia*, *Prunus serotina*. Si ritrovano inoltre *Ailanthus altissima*, *Buddleja davidii* e *Reynoutra japonica* e diverse specie ornamentali;

Preso atto, dallo Studio di Incidenza, che la Ditta Holcim, che opera nell'ATEc2, esegue al fine di elaborare il proprio piano per la gestione della biodiversità, monitoraggi finalizzati ad accertare la presenza di determinati taxa (ad esempio chiroteri e anfibi) nelle aree limitrofe al sito estrattivo;

Preso atto che lo Studio di Incidenza analizza sinteticamente i possibili impatti in relazione alla possibile sottrazione di habitat (intesa come distruzione diretta di habitat vegetazionali di interesse comunitario e/o di aree trofiche, di stazionamento o di riproduzione per le specie animali di interesse comunitario), del disturbo generato dalle emissioni sonore o dalla frequentazione antropica, dalle emissioni di polveri in atmosfera, suscettibili di depositarsi sulla vegetazione o rilascio di materiale in sospensione in acqua, possibile fonte di disturbo per le specie di interesse comunitario. Lo Studio evidenzia come, per tutti i siti della Rete Natura 2000 presi in considerazione e in tutti gli scenari considerati, la distanza dalla cava, nonché la posizione rispetto ai venti dominanti (direzione prevalente S-N), permettono di escludere elementi di disturbo sulla vegetazione di interesse comunitario dati da emissioni di polveri e acque torbide, nonché problematiche legate alla logistica dei materiali di cava. Le componenti animali sensibili della ZPS sono soprattutto uccelli, pesci, rettili e anfibi, non interessate direttamente dalla attività di cava in quanto la distanza dal margine dell'area di estrazione consente di ritenere nulli sia il rumore emesso che il disturbo antropico;

Preso atto che lo Studio di Incidenza analizza sinteticamente i possibili impatti della modifica di Piano sulla funzionalità della RER, evidenziando come lo sviluppo dell'attività estrattiva, in entrambi gli scenari considerati, avrà presumibilmente impatti sull'area di connessione presente nella zona a sud dell'ATE, che separa la cava dalla vicina miniera S. Marta. Lo scenario 1, tuttavia, è ritenuto maggiormente impattante, prevedendo l'escavazione in tutta la zona ove è ubicata la citata area di connessione. Lo Studio di Incidenza sottolinea che già da tempo è stato avviato, e per buona parte portato a termine, il recupero della zona a nord dell'ATE, anche al fine di creare un nuovo corridoio ecologico che possa sostituire quello a sud, parzialmente o interamente interessato dall'attività estrattiva;

Preso atto dalla relazione di Piano che la principale misura di mitigazione individuata al fine di minimizzare gli impatti della modifica del Piano stessa sulle connessioni ecologiche riguarda il recupero delle aree che dovrà procedere, pur sfasato nel tempo e nello spazio, contemporaneamente all'attività estrattiva. Tale attività assume un carattere prioritario nella porzione nord dell'Ambito in quanto deve garantire la continuità spaziale della rete ecologica (collegamento tra i laghi di Varese, Biandronno e Monate) al procedere della coltivazione sul lato sud, ovvero al restringimento/eliminazione del corridoio posto tra la cava e la miniera Santa Marta, anche coordinandosi con le opere di recupero della vicina miniera Santa Marta;

Preso atto che con nota dell'8 gennaio 2018 (prot. n. 683) il proponente ha precisato che l'indicazione della necessità di individuare e realizzare interventi di mitigazione e compensazione degli impatti sulla RER (pagina 64 dello Studio di Incidenza), generati comunque dallo scenario individuato come preferibile è riferita agli interventi di recupero già in progetto, e in parte già realizzati, sull'area situata nella porzione settentrionale dell'Ambito. Tale area, una volta completato il recupero ambientale, potrà svolgere la funzione ecologica attualmente svolta dal corridoio posto a sud dell'ATE, peraltro in parte già impattato dall'attività estrattiva in corso. Nella nota si precisa inoltre che a seguito dell'approvazione della variante di Piano, dovrà comunque essere approvato il Progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo; tale progetto conterrà elementi di maggiore dettaglio rispetto a quelli forniti nello Studio di Incidenza e nel Rapporto Ambientale. Il progetto dovrà comunque essere sottostare alla normativa relativa alla Valutazione d'Impatto Ambientale e alla Valutazione d'Incidenza e pertanto nell'ambito di tali valutazioni potranno essere individuati e eventuali ulteriori e puntuali interventi mitigativi o compensativi;

Verificato che il Progetto di gestione dell'ATEc2 ha ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale nel 2012 (Decreto 1992 del 12 marzo 2012). Tra le prescrizioni indicate era previsto che relativamente al monitoraggio ambientale, dovessero essere concordate con ARPA Lombardia le modalità di esecuzione dei rilievi, la durata temporale delle campagne di misurazione, i punti di misura e gli indicatori da monitorare anche in relazione alla verifica della effettiva funzionalità ecologica degli ecosistemi creati ai fini della salvaguardia degli elementi di rete ecologica regionale e provinciale;

Verificato che il progetto di Variante alla coltivazione e recupero ambientale relativo alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» è stato sottoposto a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (Decreto della DG Qualità dell'Ambiente n. 3353 del 2 aprile 2010). Dalla documentazione progettuale si evinceva, già nel 2010, una riqualificazione molto avanzata nella parte meridionale della Miniera;

Verificata la collocazione dell'ATEc2 rispetto agli elementi della Rete Ecologica Provinciale, in particolare rispetto allo sviluppo della Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino. L'area di cava è localizzata, rispetto alla Rete provinciale, in una core area, ai cui margini occidentali e meridionali sono presenti varchi di collegamento con il lago di Monate e di Comabbio. La Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino non individua invece elementi di attenzione;

Considerato che entrambi gli scenari prevedono il medesimo aumento di volume estraibile, si ritiene, anche alla luce di quello che è lo stato delle riqualificazioni ambientali già attuate, che debba venire privilegiato lo scenario in grado di garantire la migliore presenza di connessioni funzionali, sia in senso est-ovest sia in senso nord-sud;

Considerato che da approfondimenti effettuati in sede istruttoria risulta che i boschi, soprattutto nella parte occidentale dell'ATE, sono caratterizzati dalla presenza di una comunità ornitica rappresentativa di boschi mesofili sufficientemente strutturati;

Considerato il parere positivo espresso dal Parco Lombardo della Valle del Ticino (Prot. n. T1.2018.0003550 del 22 gennaio 2018), Ente gestore del sito IT2010008 Lago di Comabbio. Nel parere viene riconosciuta l'assenza, come peraltro indicato nello Studio di Incidenza, di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sulla ZSC IT2010008 Lago di Comabbio. Rispetto agli impatti sulla funzionalità della Rete Ecologica il Parco non condivide l'attribuzione di una significativa funzionalità alla stretta fascia residua che rimarrebbe fra la cava e la miniera, vista la conformazione del terreno, la presenza della strada utilizzata dai mezzi di cava e il rumore prodotto dall'utilizzo di esplosivi nella attività di coltivazione; l'Ente gestore ritiene più probabile che la fauna utilizzi i corridoi posti a nord della cava e a sud della miniera, quest'ultimo di ampiezza decisamente più significativa e identificato anche dalla RER; il Parco evidenzia inoltre che quando l'attività estrattiva interesserà la porzione più meridionale dell'ATE il progressivo recupero naturalistico della miniera avrà già riguardato porzioni consistenti e ciò contribuirà a migliorare ulteriormente l'efficacia del corridoio meridionale. Il Parco ritiene pertanto che sia lo scenario 1 a dare maggiori garanzie rispetto al ripristino dei valori ambientali dell'area una volta terminate le attività di coltivazione, in quanto la ridotta fascia che rimarrebbe fra la miniera e l'area di espansione della cava verso il confine meridionale non potrà comunque svolgere una funzione di collegamento ecologico. L'Ente raccomanda, al fine di mitigare le interferenze negative riconducibili all'ampliamento dell'ATE,

Serie Ordinaria n. 13 - Mercoledì 28 marzo 2018

indipendentemente dallo scenario considerato, di indirizzare gli interventi di recupero in modo da potenziare prioritariamente il corridoio posto a nord dell'ambito, a parziale compensazione della perdita del corridoio ecologico interposto tra il limite sud dell'ATEc2 e la miniera Santa Marta nel periodo di coltivazione della cava;

Considerato il parere espresso dalla Provincia di Varese (Prot. n. T1.2018.0003232 del 19 gennaio 2018), ente gestore dei siti IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010022 Alnete del Lago di Varese e IT2010501 Lago di Varese. Relativamente alle valutazioni dei due scenari proposti, la Provincia non condivide l'attribuzione di una significativa funzionalità ecologica alla stretta fascia residua presente fra la cava e la miniera che verrebbe conservata nello scenario 2, vista l'acclività del terreno, la presenza della strada per il transito dei mezzi e l'impiego di esplosivi nell'attività di coltivazione. L'Ente ritiene più ragionevole ipotizzare che le vie preferenziali per oltrepassare il sistema cava-miniera siano rappresentate dal corridoio posto a nord dell'ATE e dal fondovalle della miniera, il cui recupero naturalistico, ad inizio della nuova attività di coltivazione, dovrebbe essere già completato e consolidato. La Provincia evidenzia inoltre che l'attuazione dello scenario 2 indurrebbe una sottrazione di boschi relativamente maturi che conservano caratteristiche di naturalità e la cui composizione li rende ascrivibili a boschi di quercia di interesse comunitario.

La Provincia ritiene pertanto preferibile l'attuazione dello scenario 1 rispetto allo scenario 2, il quale sacrifica le fasce boscate laterali presenti, senza offrire alcun vantaggio ecologico, in termini di funzionalità delle connessioni.

L'Ente ritiene inoltre opportuno, per minimizzare le perdite ecologiche e mitigare le interferenze negative riconducibili all'ampliamento dell'ATE, estendere l'area di rispetto T2, posta a nord dell'Ambito, fino a ricomprendere l'area per impianti e servizi che allo stato attuale risulta completamente naturalizzata. La proposta permette di potenziare il collegamento tra il sistema d'area umida (Lago di Varese, Lago di Biandronno, Palude Brabbia, Lago di Comabbio) e il Lago di Monate;

Considerate condivisibili le valutazioni effettuate dai due Enti gestori circa la funzionalità delle connessioni ecologiche nell'area dell'ATEc2, ciò con particolare riferimento a quanto affermato circa la funzionalità del setto di separazione tra cava e miniera nello scenario;

Ritenuto infatti che il suddetto setto risulta molto meno ampio della porzione di area di rispetto attualmente presente e che conseguentemente la fascia di rispetto che ha consentito di mantenere livelli minimi di connettività durante le fasi di coltivazione avvenute di recente non potrà mantenere le medesime funzioni. Funzioni che, viceversa, verrebbero garantite da un livello avanzato delle riqualificazioni ambientali, sia nella cava sia nella miniera, che renderebbero più permeabili le zone riqualificate.

Ritenuto altresì strategico, da un punto di vista ecologico, evitare il più possibile di alterare le zone laterali boschive, così da ridurre, peraltro, il possibile effetto margine e la probabilità di ingresso di ulteriori specie vegetali alloctone invasive (problema ben evidenziata negli studi condotti da Holcim e ripresa nello Studio di Incidenza), nonché salvaguardare boschi relativamente maturi che conservano caratteristiche di naturalità, che sono caratterizzati dalla presenza di una comunità ornitica rappresentativa di boschi mesofili sufficientemente strutturati;

Rilevato che lo scenario 1 risulti più coerente con gli esposti criteri valutativi (privilegiare lo scenario in grado di garantire la migliore presenza di connessioni funzionali - ridurre l'effetto margine - salvaguardare boschi a più alto valore naturalistico) rispetto allo scenario 2, la cui attuazione indurrebbe una sottrazione di boschi relativamente maturi che conservano caratteristiche di naturalità e assumono valore anche dal punto di vista faunistico, senza alcun vantaggio ecologico in termini di funzionalità delle connessioni.

Ritenuto pertanto di esprimere Valutazione di Incidenza positiva della proposta di modifica del Piano Cave della Provincia di Varese relativa all'ATEC2 condizionata al rispetto di alcune prescrizioni finalizzate ad indirizzare il piano verso lo scenario 1 - ferma restando la possibilità in sede di avanzamento del percorso di approvazione del piano ovvero negli strumenti di attuazione di discostarsi in modo non significativo dallo scenario a fronte di dimostrate esigenze tecniche, nel rispetto comunque degli indicati criteri valutativi - nonché a introdurre previsioni mitigative, in parte suggerite dagli enti gestori dei Siti Natura 2000 potenzialmente interessati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiver-

sità individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e n. 2834 del 5 dicembre 2014;

Considerato che suddetta valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura che prevede fra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», il raggiungimento del Risultato Atteso «Salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.264);

Richiamato il termine per l'espressione della valutazione di incidenza di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, stabilito dal d.p.r. 357/97 e ss.mm.ii. e dalla d.g.r. 14106/2003, che risulta superato di 24 giorni a causa della necessità di un approfondimento disciplinare sulla funzionalità ecologica dell'area;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della decima legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

a. Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del d.p.r. 357/97 e dell'art. 25 bis della l.r. 86/83, valutazione di incidenza positiva della revisione della proposta di modifica del Piano Cave della Provincia di Varese relativa all'ATEC2, ovvero l'assenza di effetti negativi significativi sulla integrità dei Siti Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, condizionata tuttavia al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. tra gli scenari ipotizzati dalla revisione di Piano dovrà essere data realizzazione allo sviluppo del n. 1, ferma restando la possibilità in sede di avanzamento del percorso di approvazione del piano ovvero negli strumenti di attuazione di discostarsi in modo non significativo da detto scenario a fronte di dimostrate esigenze tecniche, nel rispetto comunque dei criteri valutativi di cui alle premesse del decreto;
2. il progetto di gestione dell'Ambito dovrà prevedere attività finalizzate, non solo alla conservazione della vegetazione delle aree di rispetto, ma anche ad un loro miglioramento dal punto di vista ecologico, attraverso idonee attività selvi-culturali;
3. l'area di rispetto T2, posta a nord dell'Ambito, dovrà essere estesa - salvo che per motivate esigenze di coltivazione, finalizzate ad una maggiore sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva - fino a ricomprendere l'area per impianti e servizi che allo stato attuale risulta completamente naturalizzata;
4. il progetto di gestione dell'ATEc2 dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità definite dalla Normativa; in sede di definizione del progetto di gestione dell'Ambito nonché di redazione dello Studio di Incidenza dovrà essere rivolta particolare attenzione all'analisi dei dati di monitoraggio di cui alle prescrizioni del decreto VIA n. 1992 del 12 marzo 2012, relativi alla verifica della funzionalità ecologica degli ecosistemi creati ai fini della salvaguardia degli elementi di rete ecologica regionale e provinciale; l'analisi dei dati di monitoraggio relativi alla verifica della funzionalità ecologica degli ecosistemi già creati dovranno venire utilizzati inoltre per l'individuazione di un ulteriore piano di monitoraggio, da effettuarsi durante e successivamente la realizzazione delle nuove fasi di scavo e di riqualificazione ambientale;
5. le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite nei documenti di Piano;
6. eventuali modifiche al Piano dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

b. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Struttura Pianificazione in Materia di Cave e Rifiuti, alla Provincia di Varese ed al Parco regionale della Valle del Ticino.

c. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

d. Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L., della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio